

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

10.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Violante ed altri: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali (2539);	
Gargani ed altri: Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (2540);	
Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2546);	
Fini ed altri: Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (2570);	
Mellini ed altri: Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la	
	Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a referendum, alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2581) .....
	3
	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
	D'Acquisto Mario, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .....
	8
	Ferrara Giovanni .....
	7, 8
	Fumagalli Carulli Ombretta .....
	4, 5
	Segni Mariotto, <i>Relatore</i> .....
	6, 8, 9
	Sterpa Egidio .....
	8
	<b>Votazione segreta:</b>
	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....
	9

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 12,15.**

FLORA CALVANESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione delle proposte di legge Violante ed altri: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali (2539); Gargani ed altri: Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (2540); Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2546); Fini ed altri: Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (2570); Mellini ed altri: Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a referendum, alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2581).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri: « Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali »; Gargani ed altri: « Norme in materia di procedimenti per i reati di

cui all'articolo 96 della Costituzione »; Battistuzzi ed altri: « Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione »; Fini ed altri: « Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni »; Mellini ed altri: « Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a referendum, alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ».

Comunico che la II Commissione giustizia ha deliberato, in data odierna, di esprimere parere favorevole al nuovo testo della proposta di legge n. 2546, con le seguenti condizioni:

« 1) che all'articolo 1 le parole dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri siano sostituite dalle seguenti "dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione";

2) che all'articolo 2, al comma 2, le parole "per le Commissioni parlamentari dai regolamenti delle Camere" siano sostituite dalle seguenti "per le Commissioni parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati";

3) che all'articolo 2, al comma 3, le parole "al procuratore della Repubblica competente per territorio" siano sostituite dalle seguenti "al procuratore della Re-

pubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto è stato commesso;

4) che all'articolo 4 le parole "entra in vigore il giorno della sua pubblicazione" siano sostituite dalle seguenti "entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione",

e con la seguente osservazione:

che all'articolo 2 sia fissato un termine per le attività di cui ai commi 2 e 3 ».

Invito l'onorevole Fumagalli Carulli, quale relatore presso la Commissione giustizia sul progetto di legge, ad illustrare tale parere.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Ringrazio il presidente per l'opportunità offertami di illustrare il parere della Commissione giustizia.

Desidero, innanzitutto, fare notare che nel parere è stata accolta la tesi secondo la quale il compimento degli atti di indagine spetta al procuratore della Repubblica e non ad un collegio istruttorio, superando un punto su cui la I e la II Commissione si erano trovate in disaccordo.

Ricordo che la previsione di un simile collegio, così come inizialmente voluto dalla Commissione giustizia, doveva avere il significato di un'anticipazione dei contenuti della riforma costituzionale in corso di esame da parte delle Camere, fermo restando che tale collegio avrebbe dovuto essere configurato in funzione di pubblico ministero.

Dopo un'ampia discussione, abbiamo tuttavia ritenuto di far prevalere l'esigenza di massima tempestività nella definizione della disciplina transitoria e, pertanto, di rinunciare alla nostra ipotesi in materia di organo cui affidare le indagini, accettando la proposta della I Commissione. La considerazione della natura transitoria della legge, in attesa di una legge costituzionale in materia, ci ha indotti ad accantonare l'ipotesi del collegio istruttorio, il quale comunque — desidero ribadirlo — non è in contrasto con alcuna

norma costituzionale. Ci siamo conformati alla proposta della I Commissione, in sostanza, per un'esigenza di celerità.

Per quanto concerne le condizioni formulate nel parere, osservo che esse riguardano aspetti più formali che sostanziali, mirando ad un perfezionamento tecnico-giuridico, e non ad un ribaltamento delle posizioni assunte dalla Commissione affari costituzionali.

Passando ad un esame specifico, la Commissione giustizia propone che all'articolo 1 le parole: « dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri » vengano sostituite dalle seguenti: « dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ». Il motivo che ha indotto la nostra Commissione a suggerire tale espressione è che l'intento della riforma costituzionale *in itinere* è proprio l'abolizione dell'accusa parlamentare e la sua sostituzione con un altro istituto, cosicché appare in contrasto con esso il riferimento ai procedimenti d'accusa nel testo in esame. Abbiamo, quindi, ritenuto opportuna questa correzione terminologica.

Per il secondo comma dell'articolo 2, la Commissione giustizia propone che le parole: « per le Commissioni parlamentari dai regolamenti delle Camere » vengano sostituite con le seguenti: « per le Commissioni parlamentari permanenti previste dal regolamento della Camera dei deputati ». Abbiamo ritenuto preferibile specificare il richiamo alle Commissioni permanenti, escludendo quello alle Commissioni d'inchiesta di cui all'articolo 141 del regolamento della Camera dei deputati, che si avvalgono dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli, mi chiedo se la Commissione giustizia, nel formulare quest'ultima condizione, abbia considerato la possibilità di invadere materia riservata agli *interna corporis*.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Tale dubbio non sarebbe stato sollevato, forse.

se avessi proseguito nella mia esposizione. Devo, infatti, precisare che la Commissione giustizia ha ritenuto preferibile il riferimento al solo regolamento della Camera dei deputati per due ragioni: perché i regolamenti delle Camere potrebbero, in alcune ipotesi, essere difformi e perché, per quanto non è diversamente disciplinato, già ora si fa riferimento al regolamento della Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Evidentemente, la Commissione giustizia non si è posto il problema.

Dalla cortese replica dell'onorevole Fumagalli si evince che la Commissione giustizia si è occupata di aspetti costituzionali senza averne la competenza. Dunque, era naturale che qualcosa le sfuggisse, com'è accaduto. Ma ciò è secondario.

**OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI.** Al punto 3) del proprio parere, la Commissione giustizia pone la condizione di sostituire, al terzo comma dell'articolo 2, le parole: « al procuratore della Repubblica competente per territorio » con le seguenti: « al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto è stato commesso ».

La ragione di tale condizione mi sembra essere abbastanza chiara. La dizione « al procuratore della Repubblica competente per territorio » ci è apparsa poco corretta per un duplice motivo: perché il procuratore della Repubblica ha una competenza non propria, bensì relativa a quella del tribunale presso cui assolve alle sue funzioni, per ragioni di ordinamento giudiziario; e perché, in materia di reati ministeriali, fino a quando non sarà entrata in vigore la legge di riforma costituzionale di cui l'Assemblea si sta occupando in questi giorni, la competenza rimane al giudice costituzionale. Pertanto, proprio l'aggettivo « competente » avrebbe potuto far sorgere qualche equivoco.

La dizione di cui al punto 3) del parere della II Commissione fa riferimento al fatto commesso.

In origine, era stata espressa da alcuni una diversa impostazione: quella di radicare la competenza presso la corte d'appello anziché presso il tribunale del circondario in cui il fatto risulta commesso. Successivamente, si è ritenuto di adottare quest'ultima soluzione.

Al punto 4), si chiede una modifica di carattere formale, che tuttavia appare doverosa.

L'articolo 4 del nuovo testo della proposta di legge n. 2546 recita: « La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ». La II Commissione ha ritenuto giusto, invece, chiedere che sia adottata la consueta dizione: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* », richiamando così l'attenzione della I Commissione sull'opportunità di non derogare ad essa.

Vi è, infine, un punto su cui la Commissione giustizia non ha posto condizioni, bensì ha semplicemente inteso indurre la Commissione affari costituzionali a soffermare la sua attenzione prospettando l'ipotesi della fissazione, nell'articolo 2, di un termine per le attività di cui ai commi 2 e 3.

Nel parere originario, la Commissione giustizia aveva considerato la fissazione di un tale termine come una vera e propria condizione. Poi, ha ritenuto di accogliere la modifica adottata dalla Commissione affari costituzionali relativamente al ruolo del procuratore della Repubblica in sostituzione del collegio istruttorio e di non insistere su tale argomento se non con un'osservazione circa l'opportunità di porre un termine sia agli accertamenti compiuti dalla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, sia agli atti di indagine compiuti dal procuratore della Repubblica.

Su quest'ultimo punto, dunque, la II Commissione non ha inteso porre alcun vincolo alla I Commissione, ma ha ritenuto di suggerirle di studiare il problema e di vedere se non sia il caso di fissare dei termini sì da evitare che tanto la

Commissione parlamentare di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1953 quanto il procuratore della Repubblica svolgano accertamenti ed atti di indagine talmente lunghi da rendere farraginosa l'intera procedura.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole a tutte le condizioni poste dalla Commissione giustizia nel proprio parere.

PRESIDENTE. Di conseguenza, onorevole Segni, lei si riserva di presentare gli emendamenti relativi a tali condizioni.

Desidero svolgere un'osservazione preliminare.

Il fatto che il relatore si sia dichiarato favorevole a tutte le condizioni contenute nel parere della II Commissione (e che si riservi, conseguentemente, di presentare i relativi emendamenti man mano che esse emergeranno nel corso dell'esame degli articoli) non impegna la nostra Commissione a considerare tutte vincolanti tali condizioni, giacché — nonostante quella che sembra essere l'opinione della Commissione giustizia — risultano per noi vincolanti soltanto le condizioni che riguardano le materie di competenza della Commissione giustizia. Per ciò che riguarda le materie di nostra competenza, non siamo tenuti a considerare tali condizioni come tutte vincolanti, giusta la circolare emanata dal Presidente della Camera in data 17 dicembre 1987, in cui, per quanto concerne i cosiddetti « pareri rinforzati », si precisa che: « è comunque evidente che le prescrizioni vincolanti contenute nel parere stesso, sotto forma di condizioni, potranno riguardare soltanto aspetti che investono in misura rilevante la competenza della Commissione che esprime il parere stesso ».

Dunque, per quelle condizioni che riguardano materie estranee alla competenza della Commissione giustizia ma che rientrano nella nostra competenza, siamo liberi di seguire o di non seguire le condizioni medesime, secondo il giudizio che la nostra Commissione esprimerà.

Ho ritenuto giusto fare questa dichiarazione preventiva, perché nessun collega pensi di essere obbligato — salvo il caso di rimessione del provvedimento all'Assemblea — a seguire alcuna delle condizioni.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo della proposta di legge n. 2546, già scelta come testo-base per la discussione.

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto a recepire la condizione — per altro non vincolante — di cui al punto 1) del parere della II Commissione:

*All'articolo 1 sostituire le parole:* dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri *con le seguenti:* dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione.

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

1. Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla

Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale il marzo 1953, n. 1.

2. La Commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse procedure di informazione e di indagine previste per le Commissioni parlamentari dai regolamenti delle Camere.

3. Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagine, la Commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica competente per territorio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento volto a recepire la condizione — per altro non vincolante — di cui al punto 2) del parere della II Commissione:

*All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: per le Commissioni parlamentari dai regolamenti delle Camere con le seguenti: per le Commissioni parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati.*

2. 1.

Il relatore ha altresì presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: competente per territorio con le seguenti: presso il tribunale del circondario nel quale il fatto è stato commesso.*

2. 2.

Gli onorevoli Ferrara, Strumendo, Barbieri e Pacetti hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli ulteriori atti di indagine necessari per l'assolvimento dei suoi compiti sono richiesti dalla Commissione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto è stato commesso.

2. 3.

GIOVANNI FERRARA. L'emendamento 2. 3, di cui sono primo firmatario, non

cambia lo spirito dell'articolo; intervengo, comunque, per illustrarlo perché non è mia abitudine captare assensi o consensi su emendamenti od altre proposte di cui non ho dato conto.

Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole relatore, il testo dell'articolo 2, così come viene formulato al secondo comma e come risulterà dopo l'accoglimento della proposta avanzata dalla Commissione giustizia, rispettando l'attuale competenza delle Commissioni permanenti secondo quanto dispone il regolamento della Camera, tende a ridurre al minimo la possibilità di procedere, da parte della Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, contro i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

A mio avviso, è quanto mai opportuno che la richiesta al procuratore della Repubblica, se la Commissione vorrà svolgere i suoi compiti, sia quasi sempre necessaria, come ritengo presumibile stante l'esiguità dei compiti che il regolamento della Camera attribuisce alle Commissioni permanenti. Ne consegue che la formulazione da adottare deve essere tale da consentire all'interprete di ritenere la richiesta come necessaria. Devo confessare che il termine « reputi » di cui al terzo comma dell'articolo 2 mi preoccupa moltissimo alla stessa stregua delle modifiche suggerite dalla Commissione giustizia, perché il ricorso a tale termine diminuisce in modo sensibile la residua funzionalità della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Il nuovo emendamento vuole sottolineare non tanto l'opportunità di procedere ad ulteriori atti d'indagine, quanto il fatto che non spetta alla Commissione stabilire se reputarlo o meno necessario, perché (come è probabile) per tale ulteriore attività essa deve ricorrere al procuratore della Repubblica. Il nostro emendamento, quindi, sottolinea il carattere (che non voglio definire necessitato, ma che è certamente obbligato) del ricorso al procuratore della Repubblica.

PRESIDENTE. L'inserimento dell'emendamento 2. 3 nell'ambito della ri-

forma che stiamo attuando muta il rapporto tra Parlamento e giudice inquirente. Infatti, mentre il testo originario considera l'attività del giudice comune come eventuale ed ausiliaria nei confronti del Parlamento, dal testo emendativo si evincono due considerazioni: che deve trattarsi di un'attività istruttoria e che deve essere attribuita al giudice comune.

GIOVANNI FERRARA. È molto probabile.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Ferrara ed altri 2. 3.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, mi dichiaro contrario.

GIOVANNI FERRARA. Pregherei il relatore Segni di spiegarmi come la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa in base alla sua nuova configurazione possa svolgere il suo compito istituzionale, dal momento che non mi sembra detenga più poteri idonei a perseguire tale obiettivo. Di conseguenza, l'inserimento di una condizione da parte della Commissione giustizia, così come risulta nel nuovo testo, giustifica ed impone l'accoglimento dell'emendamento 2.3. Altrimenti, dobbiamo riconoscere che la Commissione, non avendo altri poteri che quelli di una Commissione permanente, non svolge il proprio compito.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. La proposta emendativa contenuta nel parere della Commissione giustizia non apporta modifiche sostanziali, perché interpreta — come anch'io ho creduto di capire — i poteri attribuiti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa come poteri ordinari.

GIOVANNI FERRARA. Ancor più, quindi, si giustifica il mio emendamento dal momento che lei si è riferito all'articolo 82 della Costituzione.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il testo dell'articolo 2, con le correzioni suggerite dalla Commissione giustizia, risponde alle finalità che si intendono perseguire con il provvedimento al nostro esame. A nome del Governo, mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento Ferrara ed altri 2. 3.

GIOVANNI FERRARA. Leggerò su qualche rivista giuridica l'elencazione dei poteri che restano alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1!

EGIDIO STERPA. Dichiaro la mia astensione dal voto sull'emendamento Ferrara ed altri 2. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara ed altri 2. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 2 del relatore.

(È approvato).

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. La Commissione giustizia ha sottolineato l'opportunità che sia fissato un termine per le attività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2: non ci siamo occupati di tale problema.

PRESIDENTE. Lei, onorevole relatore, ha dichiarato che i suoi emendamenti si sarebbero ispirati alle condizioni formulate dalla Commissione giustizia; ho presunto, pertanto, che non intendesse presentare emendamenti relativi all'osservazione finale contenuta nel parere.

MARIO D'ACQUISTO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto riguarda il termine suggerito dalla Commissione giustizia, desidero osservare che potrebbe essere la stessa

Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, a fissare di volta in volta il termine in relazione alla natura ed alla complessità degli atti d'indagine da svolgere.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Concordo con il rappresentante del Governo e, pertanto, non presenterò emendamenti volti ad introdurre un termine per le attività di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

1. Esperite le indagini, la Commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del provvedimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il relatore, in conformità al parere espresso dalla II Commissione giustizia, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, sostituire le parole: il giorno della sua pubblicazione con le seguenti: il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La proposta di legge n. 2546 sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2546, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Battistuzzi ed altri: « Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione » (2546):

Presenti .....	27
Votanti .....	15
Astenuti .....	12
Maggioranza .....	8
Voti favorevoli .....	15
Voti contrari .....	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Balestracci, Binetti, Camber, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Frasson, Gei, Labriola, Mastrantuono, Mazzuconi, Segni, Soddu, Sterpa, Zampieri.

Si sono astenuti:

Alinovi, Angius, Barbera, Barbieri, Bordon, Calvanese, Ferrara, Ingrao, Occhetto, Pacetti, Strumendo, Zangheri.

A seguito della proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 2546, risultano assorbite le proposte di legge Violante ed altri (2539), Gargani ed altri (2540), Fini ed altri (2570), Mellini ed altri (2581).

**La seduta termina alle 13,5.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA